

Bruxelles, 1° luglio 2026
(OR. en)

11287/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0268 (NLE)**

**ATO 34
CADREFIN 318**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	29 giugno 2026
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10568/26
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101 - Orientamento generale parziale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101, raggiunto nella sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 29 giugno 2026.

2025/0268 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 56, e l'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina allegato all'atto di adesione del 2003¹, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare in parola rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e successivamente a disattivarle.
- (2) In ottemperanza agli obblighi dell'atto di adesione e con l'assistenza dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, a tale scopo saranno necessarie risorse finanziarie supplementari anche dopo il 2027.

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_4/sign.

- (3) La disattivazione della centrale nucleare oggetto del presente regolamento deve essere effettuata conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio², e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio³. In applicazione di tale normativa, la responsabilità ultima della sicurezza nucleare e della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania.
- (4) Riconoscendo che la chiusura anticipata e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW, risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, era un'operazione senza precedenti e rappresentava per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 sanciva che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania ("programma") sarebbe proseguita senza soluzione di continuità e sarebbe stata prorogata oltre il 2006, per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
- (5) [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma.]
- (6) Nell'attuare il programma è opportuno garantire concordanza, coerenza e sinergie con le politiche e i programmi pertinenti dell'Unione, in particolare con lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione istituito dal regolamento [XXX] del Consiglio⁴.

² Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj>).

³ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj>).

⁴ REGOLAMENTO (UE) .../... DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948 (GU, ..., ... ELI: ...).

- (7) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, in linea con gli obiettivi del programma e garantendo nel contempo l'erogazione dello stanziamento di bilancio per il periodo 2028-2034 e sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio.
- (8) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (9) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁷, (Euratom, CE) n. 2185/96⁸ e (UE) 2017/1939 del Consiglio⁹, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

⁸ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

¹⁰ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

- (9 bis) Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto della piena trasparenza e rendicontabilità in relazione all'uso delle risorse dell'Unione al fine di preservare la fiducia del pubblico nell'utilizzo dei fondi dell'Unione. Tutte le esigenze finanziarie alla base di ciascuna fase di attuazione dovrebbero essere documentate e giustificate in modo trasparente.
- (10) [Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.]
- (11) Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potrebbero essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (12) Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese a realizzare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.

¹¹ GU L [...], pag. [...].

- (13) Il programma dovrebbe mirare alla creazione di conoscenze e alla condivisione delle esperienze, con l'obiettivo di mantenere tali conoscenze e competenze all'interno dell'Unione al fine di rafforzare la competitività industriale, la sovranità tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione nel settore della disattivazione nucleare. Le conoscenze e l'esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti dovrebbero essere diffusi nell'Unione e oltre, se del caso con i paesi terzi, in linea con la politica e gli obiettivi dell'Unione, in coordinamento e in sinergia con gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in quanto tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione e alla protezione dell'ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati in programmi di lavoro pluriennali e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione.
- (13 bis) Il programma dovrebbe assicurare i più elevati standard di radioprotezione per i lavoratori coinvolti nelle attività di disattivazione così come per la popolazione e l'ambiente, anche per quanto riguarda le misure in materia di salute e sicurezza, lo sviluppo delle competenze e condizioni di lavoro eque, nel pieno rispetto della legislazione e delle norme dell'Unione nonché del principio di precauzione. Dati i rischi potenzialmente gravi e a lungo termine associati agli impianti nucleari e alla gestione dei rifiuti radioattivi, tutte le attività nell'ambito del programma dovrebbero evitare di imporre oneri indebiti alle generazioni future.

- (14) Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione coordinata delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare tra i diversi portatori di interessi dell'UE, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze conoscitive nell'Unione e, ove pertinente, nei paesi terzi, individuando possibili direzioni in cui orientare la cooperazione, soggetti interessati e ambiti in cui le conoscenze create nell'attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la loro condivisione. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze. Ove pertinente tali scambi possono coinvolgere paesi terzi, in linea con gli interessi e le priorità strategici dell'Unione, all'insegna della coerenza e della complementarità con le azioni svolte nel quadro del regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio¹² [Europa Globale] e del regolamento [XXX] del Consiglio¹³ [INSC-D]. Le conoscenze generate nell'ambito del programma dovrebbero in primo luogo rafforzare le capacità dell'Unione. L'eventuale diffusione al di fuori dell'Unione dovrebbe assicurare una protezione adeguata degli interessi di sicurezza dell'Unione, della proprietà intellettuale, della sensibilità e della riservatezza delle informazioni nonché della leadership tecnologica.
- (15) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata attingendo alle migliori competenze tecniche disponibili e nel dovuto rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenuto conto delle migliori pratiche europee e internazionali allo scopo di assicurare un'attuazione efficace delle attività di disattivazione.

¹² GU L [...], pag. [...].

¹³ GU L [...], pag. [...].

- (16) È opportuno ottimizzare l'attuazione del programma mediante una riduzione proporzionata e una riorganizzazione della forza lavoro impegnata nelle attività di disattivazione presso la centrale nucleare di Ignalina. Considerate le attività di smantellamento da svolgere [nel periodo 2028-2034] e la scelta della centrale nucleare di Ignalina di affidare a terzi lo smantellamento completo delle zone centrali dei pozzi dei reattori, la riduzione della forza lavoro coinvolta nelle attività di disattivazione dovrebbe essere mirata a un terzo del numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) alla fine del 2024. Se del caso, ai dipendenti interessati dalla riorganizzazione della forza lavoro e dal processo di esternalizzazione potrebbe essere offerto un accesso mirato a opportunità di riqualificazione, miglioramento del livello delle competenze e riassegnazione.
- (17) La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare la sorveglianza e il controllo effettivi dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione per i finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, fermo restando che la responsabilità ultima della disattivazione spetta alla Lituania. La sorveglianza e il controllo comprendono la misurazione effettiva dei progressi e l'attuazione di misure correttive ove necessario. A tal fine, è stato istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione, copresieduto da un rappresentante della Commissione e uno della Lituania, come specificato nei programmi di lavoro.
- (18) Dovrebbe essere possibile rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma in base ai risultati della relazione di attuazione.

- (19) Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini fissati dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (Euratom) n. 1369/2013¹⁴ e successive revisioni. Il piano di disattivazione definisce la portata del programma, lo stato finale e la data di completamento della disattivazione; esso presenta le attività di disattivazione, il calendario e i costi associati e le risorse umane necessarie. Ove pertinente, in caso di eventi significativi che incidono sui contenuti del piano, la Lituania dovrebbe presentare alla Commissione un piano di disattivazione aggiornato, in conformità alle disposizioni del diritto lituano o in tempi più brevi, affinché la Commissione ne possa tenere conto in fase di preparazione dei programmi di lavoro pluriennali.
- (20) Le attività nell'ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. È stata fissata una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione in linea con la prassi di cofinanziamento stabilita nell'ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana, dall'inizio del programma fino al completamento dell'esecuzione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, [il tasso di cofinanziamento dell'Unione non dovrebbe superare l'86 % dei costi ammissibili.] La quota di cofinanziamento rimanente dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell'Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
- (21) Si è tenuto debitamente conto della relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti¹⁵, delle sue raccomandazioni e della risposta della Commissione.
- (21 bis) Si è preso atto della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del [...] sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 2021/101.

¹⁴ Regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag.7) e regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 (GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1369/oj>).

¹⁵ Corte dei conti europea, relazione speciale n. 22/2016, "I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte".

- (22) Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano a norma della direttiva 2011/70/Euratom.
- (23) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di realizzazione degli obiettivi del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (24) I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- (25) Il programma sostituisce il programma istituito con regolamento (UE) 2021/101 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. È pertanto opportuno abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania ("programma") [per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034].
2. Inoltre, il presente regolamento ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio [per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034], le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "disattivazione": misure amministrative e tecniche che consentono di eliminare, del tutto o in parte, i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell'impianto;
- (2) "piano di disattivazione": documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e illustra la strategia di disattivazione prescelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stato finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; le tempistiche di disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i corrispondenti indicatori principali relativi alla disattivazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e trova riscontro nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Obiettivi del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) assistere la Lituania nella disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle sfide di sicurezza radiologica e all'ottimizzazione dell'efficienza nell'attuazione del programma per mezzo di una riduzione proporzionata e di una riorganizzazione della forza lavoro;
 - b) creare conoscenze sul processo di disattivazione nucleare e sulla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, confezionando prodotti di conoscenze esplicite sulle questioni riguardanti la governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, sulle migliori pratiche gestionali, sulle sfide tecnologiche e, se realizzabile, sui protocolli per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione relativi alle attività di disattivazione, prestando particolare attenzione alla prevenzione della contaminazione ambientale e degli effetti nocivi dei materiali radioattivi sulla salute.

Le conoscenze di cui alla lettera b) sono diffuse nell'Unione e oltre, se del caso con i paesi terzi, in linea con la politica e gli obiettivi dell'Unione, in tutti i settori pertinenti, sviluppando potenziali sinergie unionali, nel quadro dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione (programma INSC-D) come previsto all'articolo [X] del regolamento (Euratom) [XXX].

2. Il Centro comune di ricerca coordina la strutturazione delle conoscenze di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e la loro diffusione negli Stati membri e con i paesi terzi se del caso, in linea con la politica e gli obiettivi dell'Unione, assicurando nel contempo una protezione adeguata degli interessi di sicurezza dell'Unione, della proprietà intellettuale, della sensibilità e della riservatezza delle informazioni nonché della leadership tecnologica. Tali attività sono coperte dai fondi del programma INSC-D e finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili.
3. L'obiettivo specifico del programma è realizzare gli interventi di ingegnerizzazione, smantellamento e decontaminazione delle attrezzature e dei pozzi dei reattori della centrale nucleare di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti.
4. L'elenco delle attività da svolgere nell'ambito del programma figura nell'allegato. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire in modo più dettagliato il contenuto delle attività di cui all'allegato al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

[Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 678 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, comunicazione e visibilità, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.]

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 7

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come premi, appalti e donazioni non finanziarie.

Articolo 8

Ammissibilità

1. Solo le attività intese a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.
2. Nei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri più dettagliati per azioni specifiche al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 9

Tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo complessivo di cofinanziamento dell'Unione applicabile nell'ambito del programma non supera l'86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.

Articolo 10

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I programmi di lavoro sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. I programmi di lavoro rispecchiano il piano di disattivazione applicabile, che funge da riferimento per il monitoraggio e la valutazione del programma.

Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2021/101 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/101, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) 2021/101.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Nell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, rientrano le attività previste nel piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013, e successive revisioni, in particolare quanto segue:

- I) smantellamento dei pozzi dei reattori:
 - (1) completamento dello smantellamento e della decontaminazione delle zone superiori e inferiori (denominate rispettivamente R1 e R2);
 - (2) completamento dello smantellamento dei separatori di vapore a tamburo;
 - (3) noccioli dei reattori (denominata zona R3):
 - a) tecnologia di smantellamento ingegnerizzata e autorizzata;
 - b) apparecchiature di smantellamento installate e operative;
 - c) smantellamento e decontaminazione della zona centrale dei pozzi dei reattori conformemente al piano di disattivazione; i progressi compiuti devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi, nonché in base al valore acquisito;
 - e) impianto di stoccaggio temporaneo dei rifiuti del reattore messo in funzione;
- II) attuazione del programma di demolizione degli edifici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità di edifici demoliti, nonché in base al valore acquisito.

- III) l'efficienza del programma di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sarà ottimizzata, in particolare mediante una riduzione proporzionata e una riorganizzazione della forza lavoro (dipendenti) coinvolta. Considerate le attività di smantellamento programmate e la scelta della centrale nucleare di Ignalina di affidare a terzi l'intero smantellamento delle zone centrali dei pozzi dei reattori, la forza lavoro coinvolta nelle attività di disattivazione sarà mirata a un terzo rispetto al numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) alla fine del 2024. Se del caso, ai dipendenti interessati dalla riorganizzazione e dal processo di esternalizzazione potrebbe essere offerto un accesso mirato a opportunità di riqualificazione, miglioramento del livello delle competenze e riassegnazione. I progressi compiuti saranno misurati rispetto agli indicatori fondamentali di prestazione specifici approvati nei programmi di lavoro esecutivi.
- IV) gestione sicura dei rifiuti derivanti dalla disattivazione e dei rifiuti preesistenti, fino allo stoccaggio o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), compreso il completamento dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti e del deposito in prossimità della superficie. L'attività deve essere realizzata conformemente alla versione definitiva del piano di disattivazione. I progressi compiuti devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito;
- V) declassamento dei rischi radiologici. I progressi compiuti devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell'impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimandone le probabilità e la portata.

L'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non contempla lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento geologico di profondità né il finanziamento della realizzazione di un siffatto impianto di smaltimento.
